



Consiglio Regionale della Campania

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0003351/1 Data: 27/02/2017 09:59  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti della VII, II, III e IV  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Disegno di legge “Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici” (Reg.Gen.n.413)**

Ad iniziativa del Vicepresidente della Giunta regionale Fulvio Bonavitacola e dell'assessore Amedeo Lepore  
Depositato in data 23 febbraio 2017

### **IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

### **A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;  
II, III e IV Commissione Consiliare Permanente per il parere.**  
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli

27 FEB. 2017

d'ordine del Presidente  
Direttore Generale  
Attività legislativa  
Avv. Magda Fabbrocini



23/2/2017  
 Cimmino A.  
 J.J



**Data:** Mer 22/02/2017 11:55  
**Da:** Regione Campania - Segreteria di Giunta  
**A:** Consiglio Regionale  
 <protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it>  
**Cc:** Ufficio Legislativo <ufficio.legislativo@pec.regione.campania.it>,  
 dg.02@pec.regione.campania.it  
**Oggetto:** Trasmissione Disegno di Legge - DGR 89/2017  
**Allegato/i:**  
 DGR n° 89 del 21.02.2017.pdf.7z(dimensione 755 KB)

Per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale e il seguito di competenza, si trasmette, in allegato alla presente comunicazione, il seguente disegno di legge proposto dall'organo di governo:

Deliberazione di Giunta Regionale n. 89 del 21 /02 /2017 : "Disegno di legge "Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici" ".

Si attesta che tutti gli allegati sono conformi all'originale informatico prodotto attraverso i sistemi informativi in dotazione.



*Giunta Regionale della Campania*

*Segreteria di Giunta*

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania  
**Protocollo:** 0003175/E **Data:** 23/02/2017 10:32  
**Ufficio:** Segreteria Generale  
**Classifica:**



ATTIVITA' LEG.VA  
 REG. GEN. N. 413

22/02/17  
 Sb. Legislativo

5/13

• • • • •

ALBERT EINSTEIN

---

---

Assessore

Vicepresidente Bonavitacola Fulvio

Assessore Lepore Amedeo



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 02	04

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 21/02/2017

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**Disegno di legge "Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici"**

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	<b>ASSENTE</b>
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0003175/E Data: 23/02/2017 10:32

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 413

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

**PREMESSO che**

- a) la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" ha dettato norme in materia di esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento al servizio di edifici prevedendo, al comma 3 dell'articolo 31, che *"I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti"*;
- b) il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", ha demandato alle Regioni compiti legati ai consumi energetici del settore dell'edilizia e, in particolare, la raccolta ed aggiornamento dei dati e delle informazioni relative agli usi finali dell'energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;
- c) con il DPR 74/2013 sono stati dettati i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- d) il comma 7 dell'articolo 9 del D.P.R. 74/2013 stabilisce che *"Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti"*;
- e) l'articolo 10 del DPR 74/2013 stabilisce inoltre:
  - al comma 2, che *"Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile"*;
  - al comma 4, che nel dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto concernenti gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, *"le Regioni e le Province autonome provvedono, tra l'altro, a istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, e a predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione"*;

**PREMESSO, altresì, che**

- a) a seguito delle modifiche al D.lgs. 192/2005 apportate dal D.L. 63/2013, convertito e modificato nella Legge 90/2013, l'attestato di prestazione energetica (APE) ha sostituito il precedente attestato di certificazione energetica quale strumento di "informazione" del proprietario, dell'acquirente e/o del locatario (art. 6 commi 1, 2, 3, 8) circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica degli edifici;
- b) con DPR 75/2013 è stato approvato il Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

- c) con il Decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono state approvate le nuove "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", ai sensi dell'articolo articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

#### **CONSIDERATO che**

- a) la normativa precedente l'emanazione del D.P.R. n. 74/2013, è stata applicata sul territorio regionale in maniera disomogenea, attraverso disposizioni a carattere regolamentare adottate dalle autorità individuate dal comma 3 dell'articolo 31 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- b) il nuovo quadro legislativo impone, invece, un adeguamento della normativa regionale al fine di omogeneizzare gli aspetti applicativi inerenti l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici degli edifici con riferimento agli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità competente, quali le scadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le scadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti e degli ispettori;
- c) la normativa regionale deve assumere i contenuti fondamentali del DPR 74/2013 che, in quanto tali, costituiscono "riferimento minimo inderogabile";
- d) l'istituzione, in particolare, di un unico catasto energetico regionale che possa integrare il catasto regionale degli impianti termici e il catasto degli attestati di prestazione energetica si pone in linea con il disposto del comma 4 dell'articolo 10 lettera b) del DPR 74/2013;

**RITENUTO** necessario, pertanto, proporre al Consiglio Regionale l'allegato Disegno di Legge recante "Norme in materia di esercizio, controllo, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti termici e modalità di accertamento ed ispezione sulle attività di certificazione energetica degli edifici";

**SENTITO**, per i profili di competenza, l'ufficio legislativo del Presidente;

#### **VISTI**

- a) Il vigente Statuto regionale;
- b) la legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11;
- c) il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137, del 26 maggio 2016 con il quale è stato approvato il Disciplinare in attuazione degli articoli 5, 6, 7, e 8 della legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11;

#### **VISTE, altresì,**

- a) le schede di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e Analisi Tecnico Normativa (ATN) redatte ai sensi del DPGR n. 137 del 26/05/2016;
- b) la relazione tecnica di accompagnamento al citato disegno di legge;

**PROPONE** e la Giunta, a voto unanime

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge, ad oggetto "Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici" che, in uno alla relazione tecnica di accompagnamento e alle schede di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale della Campania per l'approvazione;
- 3) di trasmettere il presente atto al BURC per la pubblicazione.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.89	del	21/02/2017	DIR GEN / DIR STAFF (*)	UD / STAFF DIR GEN.
				DG 02	04

OGGETTO :

**Disegno di legge "Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici"**

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		<b>Vicepresidente Bonavitacola Fulvio Assessore Lepore Amedeo</b>		<b>21/02/2017 21/02/2017</b>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<b>Dott.ssa Esposito Roberta</b>	_____	<b>21/02/2017</b>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<b>21/02/2017</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<b>22/02/2017</b>

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40.1 : Gabinetto del Presidente
- 51.2 : Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

\_\_\_\_\_

(\*)

DG = Direzione Generale

US = Ufficio Speciale

SM = Struttura di Missione

## **DISEGNO DI LEGGE REGIONALE**

### **Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. Nel rispetto del Titolo V della Costituzione e dello Statuto regionale, la Regione Campania disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di seguito denominati «impianti termici». Le presenti disposizioni si applicano agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria, installati sul territorio regionale, come definiti dall'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".
2. La Regione disciplina, inoltre, le modalità di tenuta del Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici, redatti in conformità alle prescrizioni, in tema di calcolo della prestazione energetica, contenute nel D.lgs. 192 del 2005.

#### **Art. 2**

##### **Autorità Competenti**

1. Gli Enti individuati dal comma 3 dell'articolo 31 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*", di seguito denominati "Autorità Competenti", svolgono le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione con le modalità previste dalla presente legge.
2. Le Autorità competenti, sulla base di specifici protocolli d'intesa e previa comunicazione alla Regione Campania, possono stabilire modalità condivise per la realizzazione delle attività ad esse attribuite.
3. La Regione Campania esercita le funzioni regolamentari e di coordinamento complessivo in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici nonché di istituzione e gestione del catasto impianti e del catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici. In caso di inadempienza delle Autorità competenti territoriali nell'espletamento delle funzioni pubbliche affidate, la Regione Campania, previa diffida a provvedere, attiva i previsti poteri sostitutivi anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
4. Le Autorità competenti possono svolgere le attività di propria competenza anche mediante affidamento del servizio ad organismi esterni qualificati ed in possesso dei requisiti di cui all'allegato C) del DPR 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), denominati soggetti esecutori, per la gestione e l'implementazione delle attività riguardanti l'accertamento e l'ispezione degli impianti termici nonché, nei casi stabiliti dal comma 4 dell'articolo 14, per le attività di controllo sugli attestati di prestazione energetica.
5. Le Autorità Competenti trasmettono annualmente alla struttura regionale competente una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

#### **Art. 3**

##### **Catasto Energetico**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito sul territorio regionale il Catasto energetico regionale.

2. Il Catasto energetico di cui al comma 1 si articola nel Catasto regionale degli Impianti Termici di cui all'articolo 10 e nel Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 13 e persegue le seguenti finalità:

- a) coordinamento nelle attività oggetto delle presenti disposizioni;
- b) supporto tecnico verso le autorità competenti in materia di accertamenti e ispezioni sui dati degli impianti termici;
- c) supporto tecnico verso i soggetti abilitati al rilascio degli attestati di prestazione energetica e i collegi o ordini professionali di appartenenza in ordine all'utilizzo della procedura telematica;
- d) gestione attraverso il sistema telematico della documentazione relativa ai controlli periodici ed alle ispezioni effettuate sul territorio regionale;
- e) estrazione ed elaborazione dei dati necessari alla Regione Campania per la predisposizione delle relazioni relative alle attività ispettive espletate dalle autorità competenti e di altri elaborati e studi a fini programmatici che necessitano dei dati registrati all'interno del Catasto energetico regionale;
- f) gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte degli utenti del sistema attraverso il monitoraggio dei dati ricevuti;
- g) rendere disponibili i dati del Catasto per una gestione integrata delle funzioni di governo del territorio e di programmazione energetica, ambientale, paesaggistica ed urbanistica anche mediante integrazioni con il sistema Informativo Territoriale della Regione Campania, il sistema iTer e gli altri sistemi informativi strumentali alla governance del territorio;
- h) rendere disponibili i dati del Catasto in tutti i casi previsti dalla Legge.

3. Per il perseguimento delle finalità indicate al comma 2, la struttura amministrativa regionale competente, nell'ambito delle risorse rivenienti dalla previsione formulata dall'articolo 20 è autorizzata, direttamente ovvero per il tramite di società *in house*, a stipulare i necessari atti negoziali per la progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici.

## TITOLO I

### Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici e gestione del catasto regionale degli impianti termici

#### Art. 4

#### Soggetti responsabili degli impianti termici

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto. Il responsabile dell'impianto è individuato in base alla tipologia di impianto termico. In particolare, il responsabile dell'impianto termico è:

- a) il proprietario o l'utilizzatore dell'unità abitativa al cui servizio è installato l'impianto termico nel caso di abitazioni od unità abitative dotate di impianto termico autonomo;
- b) l'amministratore del condominio nel caso di impianti termici centralizzati al servizio dell'edificio condominiale;
- c) il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 6 del DPR 74/2013, qualora sia stato formalmente delegato da una delle figure precedenti.

2. Il terzo responsabile informa l'autorità competente della delega ricevuta, entro dieci giorni dal conferimento della stessa, con atto scritto avente data certa ed utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale in recepimento dell'allegato 12 delle Linee Guida Enea in materia, adottate ai sensi del D.Lgs 192/05 e del D.P.R. n. 74/2013.

3. Il cambio di soggetto responsabile (nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, nomina del terzo responsabile) è comunicato all'Autorità competente a cura del nuovo responsabile, utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale in recepimento degli allegati 11 e 13 delle Linee Guida Enea in materia, adottate ai sensi del D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013:

a) entro 10 giorni, se il cambio è conseguente alla nomina di un nuovo responsabile per gli impianti condominiali;

b) entro 30 giorni per gli impianti singoli a servizio di specifiche unità immobiliari se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario e/o utilizzatore e/o occupante a qualsiasi titolo.

4. La revoca, la rinuncia o la decadenza dall'incarico di terzo responsabile, previa comunicazione recettizia tra le parti, è comunicata all'Autorità competente entro i successivi 2 giorni lavorativi a cura di una delle parti, tutto in conformità a quanto verrà disciplinato, con apposito provvedimento, nella modulistica da predisporre a cura della struttura regionale competente.

5. Il Responsabile dell'impianto si avvale di un tecnico, di seguito denominato "Manutentore", che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è incaricato ad eseguire le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici di cui all' articolo 5 e ad effettuare i controlli di efficienza energetica di cui all' articolo 6 con le modalità, le prescrizioni e la tempistica previste dalla presente legge regionale.

6. Il Manutentore coadiuva il Responsabile dell'impianto nelle comunicazioni previste dalla presente legge e nelle attività di pagamento del contributo di gestione di cui all'articolo 12.

#### **Art. 5**

##### **Manutenzione e controllo**

1. Il responsabile dell'impianto termico provvede ad eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione conformemente a quanto previsto dall'art.7 del D.P.R. 74/2013 con le scadenze ivi previste.

2. Il responsabile dell'impianto provvede a far aggiornare il libretto di impianto utilizzando il modello predisposto dall'amministrazione regionale e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

3. Il Manutentore incaricato esegue dette operazioni secondo gli standard qualitativi di settore e a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Al termine di ciascun intervento, Il manutentore incaricato ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico ed una sintesi di efficienza dell'impianto riportando, tra l'altro, il volume totale dei consumi dell'impianto nell'anno solare antecedente la verifica ed i metri quadri complessivi serviti dall'impianto. Il rapporto di controllo tecnico e la sintesi di efficienza redatti utilizzando i modelli predisposti dall'amministrazione regionale, sono consegnati al responsabile dell'impianto che li conserva allegandoli al libretto di impianto.

4. La documentazione è conservata dal responsabile dell'impianto per anni 5 ed esibita all'atto dei controlli e delle verifiche ispettive.

#### **Art. 6**

##### **Controlli di efficienza energetica**

1. Il controllo di efficienza energetica di cui al presente articolo è obbligatorio per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata.

2. Il controllo di efficienza energetica, eseguito in coerenza con le scadenze previste al successivo comma 6, prevede la compilazione, in tutte le sue parti, del pertinente rapporto di controllo, in

acronimo RCEE, quale indicato nell'allegato A) del DPR 74/2013, secondo i modelli predisposti dall'amministrazione regionale.

3. Le figure professionali abilitate trasmettono al Catasto degli Impianti termici territorialmente competente di cui all'articolo 10 comma 1 lettera b) una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica. Al fine di assicurare l'aggiornamento continuo del Catasto, la trasmissione è eseguita, esclusivamente per via telematica, entro 60 giorni dalla data di effettuazione del controllo e comunque non oltre il termine fissato dalla autorità competente. La ricevuta di avvenuta acquisizione al Catasto del rapporto di controllo è resa disponibile a completamento della corretta trasmissione dello stesso.

4. Ai fini della validità della trasmissione di cui al comma 3, è necessario aver provveduto al versamento dello specifico contributo impianti termici, secondo quanto specificato al successivo articolo 12 in coerenza con le modalità e le procedure stabilite dalle autorità competenti.

5. Qualora da parte del manutentore venga trasmesso al Catasto un rapporto di controllo di efficienza energetica da cui si evince un rendimento di combustione inferiore al minimo di legge o nel caso venga riscontrata dal manutentore una anomalia tale da rendere l'impianto non sicuro all'utilizzo, l'impianto sarà oggetto di visita ispettiva da parte dell'Autorità competente, con addebito dei costi secondo quanto riportato all'articolo 7.

6. La cadenza e validità del rapporto di controllo di efficienza energetica, per ciascuna tipologia di impianto, decorre dalla data di rilascio del rapporto di controllo redatto con i contenuti minimi e la tempistica prevista nell'Allegato A) della presente legge.

7. Nel caso di generatori alimentati da fonte biomassa, fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento, non si applica il controllo di efficienza energetica di cui al comma 1.

8. Ai fini dell'implementazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici di cui all'articolo 10, gli impianti alimentati da fonte biomassa di cui al comma 7, sono soggetti alla trasmissione del rapporto di controllo tecnico connesso alla manutenzione di cui all'articolo 5, corredato del corrispondente Contributo Impianti termici di cui all'art. 12, comma 2, nella misura ridotta del 50%.

9. Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici.

## **Art. 7**

### **Accertamenti ed ispezioni**

1. L'autorità territorialmente competente provvede all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, provvede ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere i coerenti adeguamenti tecnici e documentali.

2. L'Autorità competente, in base al numero dei Rapporti di Controllo pervenuti, dispone un numero annuale di ispezioni. A tal fine, le singole Autorità competenti, sottoposte al coordinamento della Regione Campania, disciplinano le modalità di ispezione ed i criteri utilizzati per l'individuazione degli impianti da ispezionare nel rispetto dei livelli minimi indicati nei commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. Sono soggetti ad ispezioni gli impianti di:

- a) climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
- b) climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW;
- c) produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

4. Le ispezioni sono disposte prioritariamente quando:

- a) il manutentore o il terzo responsabile non ha provveduto ad inviare o ha inviato in ritardo il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica o lo stesso è privo dell'attestazione di pagamento del contributo impianti termici di cui all'articolo 12 della presente legge;
- b) a seguito dell'accertamento non sono state soddisfatte le richieste di integrazioni documentali e/o modifiche tecniche;
- c) vi è una espressa richiesta da parte del responsabile dell'impianto;
- d) in caso di mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo e manutenzione di cui dell'articolo 5;

5. Sono altresì sottoposti ad ispezione con il metodo a campione:

- a) gli impianti termici per i quali risulta pervenuto il pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE), diversi da quelli di cui al comma 4, lettere a) b) e c). Il campione è determinato annualmente dall'Autorità competente territoriale, ovvero dal soggetto esecutore, mediante sorteggio ed è pari almeno al 3 per cento dei rapporti pervenuti, con priorità per gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 10 anni;
- b) gli impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del D.lgs 152/2006. Il campione è determinato annualmente dall'Autorità competente territoriale, ovvero dal soggetto esecutore, a margine delle altre ispezioni programmate e comunque nei limiti delle risorse disponibili.

6. Le Autorità competenti, prima dell'avvio delle verifiche, trasmettono alla Regione Campania i piani di verifica a campione di cui al comma 5 e l'elenco dei soggetti campionati. I piani si intendono approvati entro 30 giorni in assenza di osservazioni.

7. Le Autorità competenti eseguono con le cadenze temporali di seguito riportate le ispezioni sugli impianti:

- a) dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare una volta all'anno;
- b) dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni due anni;
- c) dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni.

8. I costi delle ispezioni sono a carico del responsabile dell'impianto secondo le modalità determinate dall'Autorità Competente salvo i casi previsti dai precedenti commi 5 e 7.

## **Art. 8**

### **Impianti termici o generatori disattivati**

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.

2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, trasmettono all'Autorità competente, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione da rendersi ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, secondo la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale in recepimento dell'allegato 14 delle Linee Guida Enea in materia, adottate ai sensi del D.Lgs 192/05 e del D.P.R. n. 74/2013. Una copia di tale dichiarazione è allegata al libretto d'impianto.

3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all'Autorità competente.

## **Art. 9**

### **Impianti centralizzati**

1. A decorrere dal 1/7/2017, le Autorità competenti come individuate all'articolo 2, in concomitanza con le verifiche periodiche di cui all'articolo 6, accertano il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 5 del D. Lgs. 102/14 in materia di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

## Art. 10

### Catasto Regionale degli Impianti Termici

1. La Regione Campania e le Autorità competenti concorrono alla realizzazione del Catasto Regionale degli Impianti termici ubicati sul territorio regionale, per come segue:
  - a) La Regione Campania istituisce, gestisce ed aggiorna, direttamente o per il tramite di una società *in house*, il Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici, d'ora innanzi denominato "Ca.R.I.T.", quale parte integrante del Catasto Energetico Regionale. Tale strumento contiene i dati significativi che concorrono alla costituzione del catasto nazionale degli impianti termici e che risultano contenuti negli strumenti, riportati alla successiva lettera b), gestiti da ciascuna Autorità competente;
  - b) Ciascuna Autorità competente istituisce, ove non presente, gestisce ed aggiorna il Catasto degli Impianti termici relativi al territorio di competenza, di seguito denominato "Catasto", assicurando l'aggiornamento continuo mediante confluenza dei dati sul Ca.R.I.T.
2. Il Catasto di ciascuna Autorità competente contiene in particolare la seguente documentazione in formato digitale:
  - a. scheda identificativa dell'impianto;
  - b. libretto di impianto;
  - c. rapporti di controllo di efficienza energetica;
  - d. rapporti di ispezione eseguiti dall'Autorità competente;
  - e. rapporti di manutenzione e/o controllo;
  - f. dichiarazione di manutenzione art. 7, DPR 74/2013;
  - g. documenti di gestione dell'impianto, quali a titolo esemplificativo: nomina di terzi responsabili, dichiarazioni di disattivazione.
3. Ogni impianto censito è individuato nel Catasto da un "codice impianto" alfanumerico assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatica del Catasto stesso. Tale codice è riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all'impianto.
4. Il Catasto, disponibile in ambiente web sul portale istituzionale di ciascuna Autorità competente e raggiungibile anche dal portale della Regione Campania, permette la consultazione dei dati e dei documenti in esso contenuti. Il Catasto consente altresì la compilazione e l'aggiornamento della documentazione riportata al comma 2 attraverso una procedura di registrazione tramite credenziali univoche per ogni operatore abilitato alla installazione e/o alla manutenzione e controllo degli impianti termici. Ai suddetti operatori viene infatti attribuita, all'atto di registrazione presso il Catasto, una password tramite la quale gli stessi potranno successivamente accedere ai dati degli impianti esistenti da essi mantenuti, ovvero inserire impianti di nuova installazione.
5. Per i nuovi impianti, l'accatastamento avviene entro e non oltre 30 giorni dalla data di redazione della dichiarazione di conformità.
6. Nel caso in cui l'impianto sia già presente nella banca dati, il codice catasto viene attribuito alla prima richiesta di accesso ai dati di impianto da parte dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione al fine di inserire il primo rapporto di controllo di efficienza energetica in formato digitale. E' compito dell'operatore verificare che i dati già presenti nel Catasto siano congruenti con quelli in suo possesso. In caso contrario l'operatore apporta le necessarie correzioni. La Giunta regionale della Campania verifica le modalità di integrazione della banca dati del Ca.R.I.T. con i

dati provenienti dall'Agenzia del Demanio al fine di consentire una piena corrispondenza tra i dati relativi agli impianti termici e le consistenze immobiliari.

7. L'installatore, all'atto della registrazione di un nuovo impianto o il manutentore alla prima trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica successivo al suo primo intervento sull'impianto, attesta sotto la propria responsabilità di aver ricevuto incarico formale da parte del Responsabile di impianto.

8. Al fine di promuovere la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso ciascuna autorità competente, ai sensi dell'art.9 comma 3 del D.Lgs 192/2005:

a) il responsabile dell'impianto termico comunica entro 120 giorni all'Autorità competente l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;

b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'Autorità competente l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno.

9. Le modalità operative di accesso, accreditamento, utilizzo e consultazione della banca dati sono riportate in un apposito manuale che sarà reso disponibile da ciascuna Autorità competente.

## **Art. 11**

### **Informazione e formazione**

1. La Regione, anche attraverso le autorità competenti, provvede a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sugli obblighi previsti dalla presente legge.

2. La Regione provvede a promuovere programmi per la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché ad avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione.

3. La Regione e le autorità competenti possono promuovere la sottoscrizione di accordi volontari con le associazioni di categoria degli operatori di settore e delle associazioni a difesa dei consumatori finalizzati a favorire la riqualificazione, l'aggiornamento professionale degli operatori del settore nonché a calmierare i prezzi relativi alle attività di controllo e manutenzione.

4. La Regione, al fine di procedere alla sensibilizzazione dei cittadini a un uso consapevole degli impianti, redige un rapporto periodico annuale da cui rilevare la media dei consumi degli impianti termici per mq e ogni altro dato rilevante al fine di determinare lo stato dell'efficientamento energetico degli edifici anche attraverso profilature degli impianti e zonizzazione dei siti di installazione.

5. Ciascun impianto, ai fini della comunicazione annuale ai titolari, è classificato in termini di efficienza e i risultati dell'analisi sono condivisi con il titolare dell'impianto sulla base della "sintesi di efficienza" redatta in occasione della installazione ovvero della manutenzione periodica, tenuti presenti anche i consumi medi registrati in zone simili e/o attesi. La classificazione, avente carattere divulgativo, rappresenta in modo chiaro e comprensibile il grado di efficienza dell'impianto attraverso una suddivisione in tre o più livelli l'efficienza raggiunta dall'impianto in relazione ai consumi. I risultati possono essere inviati a ciascun titolare sull'indirizzo mail utilizzato per la registrazione ovvero pubblicati sulla home page del portale Ca.R.I.T. di ciascun titolare.

## **Art. 12**

### **Contributi di gestione**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 74/2013, i costi di gestione di ciascun Catasto, dei servizi correlati, degli accertamenti e delle ispezioni, sono a carico dei responsabili degli impianti con equa ripartizione tra gli stessi.

2. A tal fine è istituito:

a) il Contributo Impianti Termici, applicato agli impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica è trasmesso all'autorità competente nei termini prescritti;

b) il Contributo Attività Ispettiva, applicato agli impianti termici oggetto di ispezione onerosa di cui all'articolo 7 della presente legge.

3. Il Contributo Impianti Termici e il Contributo Attività Ispettiva sono riscossi dalle Autorità Competenti che, a tal fine, disciplinano le modalità di riscossione adeguandosi alle linee guida in materia approvate dalla Giunta Regionale della Campania e determinano, in ragione della necessità di assicurare la copertura dei costi, le quote a carico di ciascun responsabile di impianto in funzione del tipo di impianto e della potenza nei limiti di cui all'Allegato B della presente Legge.

4. Con cadenza annuale, l'autorità territorialmente competente trasferisce alla Regione la quota annua del Contributo Impianti Termici destinata alla copertura dei costi inerenti l'implementazione e la gestione delle attività di coordinamento del Catasto Regionale Impianti Termici (Ca.R.I.T.) nonché dei correlati servizi.

5. La quota annua regionale del Contributo Impianti Termici è il prodotto tra la potenza in KW e una costante espressa in euro. Per potenza si assume il limite superiore in KW della fascia di appartenenza dell'impianto termico, quale definito nell'Allegato B alla presente legge.

In via di prima applicazione, in ragione della necessità di assicurare la copertura dei costi delle attività assegnate alla Regione dalla presente Legge, la costante è fissata in euro 0,010 (zerovirgolazerodieci). La Giunta Regionale della Campania determina le eventuali variazioni alla costante entro il limite massimo di euro 0,015 (zerovirgolazeroquindici).

6. Le Autorità Competenti prevedono forme di sgravio e/o esenzione per i soggetti in regola per più anni consecutivi con gli adempimenti previsti dalla presente legge.

## **TITOLO II**

### **Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sulle attività di certificazione energetica degli edifici**

#### **Art. 13**

##### **Attestato di prestazione energetica**

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 75/2013 rilasciano e trasmettono l'attestato di prestazione energetica (APE) esclusivamente tramite il Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica, parte integrante del Catasto Energetico Regionale, implementato e gestito dalla Regione Campania al fine di garantire la compatibilità con il sistema informativo nazionale.

2. Il Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica è implementato e gestito direttamente dalla struttura regionale competente per materia ovvero per il tramite di una propria società regionale *in house*. In tal caso, la struttura regionale competente per materia approva un piano di gestione biennale.

3. Ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 192/2005, l'attestato di prestazione energetica è prodotto per gli edifici di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ristrutturazione importante, per gli edifici esistenti soggetti a vendita, trasferimento a titolo gratuito o a nuova locazione, nonché nel caso in cui siano oggetto di annunci commerciali di vendita o locazione.

4. Per le procedure di calcolo della prestazione energetica per la redazione degli attestati di prestazione energetica, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia nazionali e alle norme tecniche vigenti.

#### **Art. 14**

##### **Controlli sugli attestati di prestazione energetica**

1. I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica sono garantiti tramite il metodo a campione secondo i criteri indicati all'articolo 5 del D.P.R. 75/2013 e all'articolo 5 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Linee Guida APE).

2. La verifica di conformità dei risultati riportati sugli attestati di prestazione energetica può essere svolta anche su richiesta di terzi con addebito dei relativi costi, nella misura prevista dall'Allegato C della presente Legge.

3. Per le finalità di controllo di cui ai commi 1 e 2, la struttura regionale competente è autorizzata ad avvalersi di società in house e/o enti strumentali competenti per materia in possesso delle necessarie risorse strumentali ed umane, anche in considerazione delle specifiche professionalità richieste.

4. In caso di indisponibilità dei soggetti di cui al comma 3, di inadempienze tali da pregiudicare l'efficacia dell'azione di controllo ovvero qualora risulti più conveniente, la struttura regionale competente è autorizzata a stipulare accordi di collaborazione con le Autorità competenti di cui all'articolo 2 per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.

#### **Art. 15**

##### **Registrazione e accreditamento dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di rilascio degli attestati di prestazione energetica**

1. L'accREDITamento dei soggetti certificatori è la modalità attraverso cui la Regione provvede alla registrazione nello specifico elenco regionale dei richiedenti.

2. L'accREDITamento si svolge esclusivamente in modalità telematica mediante l'apposito applicativo nell'ambito del Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica e prevede la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata e, in caso di esito positivo, la registrazione nell'elenco regionale e l'assegnazione del codice di accREDITamento per il rilascio e la trasmissione telematica degli attestati di prestazione energetica degli edifici, aventi i requisiti previsti dal D.P.R. 75/2013.

#### **Art. 16**

##### **Contributo per l'accesso al sistema regionale di accREDITamento**

1. Per l'accesso al sistema regionale di accREDITamento da parte dei soggetti interessati è previsto il versamento di un contributo, una tantum, di euro 50,00, da versare all'atto della domanda.

2. Per l'inserimento degli attestati di prestazione energetica da parte dei soggetti accREDITati è previsto il versamento di un contributo di euro 10,00 per ciascun attestato, da versare all'atto del rilascio o della trasmissione.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 assicurano la copertura dei costi delle attività assegnate alla Regione dalla presente Legge. A tal fine, la Giunta determina le eventuali variazioni agli importi di cui ai commi 1 e 2 .

4. Le risorse in entrata di cui ai commi 1 e 2, sono destinate nella misura del 25 per cento per l'implementazione e la gestione delle attività di coordinamento del Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica nonché dei correlati servizi e nella misura del 75 per cento alla copertura dei costi di controllo a campione .

### **TITOLO III**

#### **Norme transitorie e finali**

##### **Art. 17**

##### **Sanzioni**

1. Per l'accertamento delle violazioni della presente Legge e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*", dal D.Lgs 192 del 2005 e dall'art. 11 del DPR 74/2013 si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 "*Modifiche al sistema penale*"

2. All'accertamento e alla riscossione delle sanzioni amministrative connesse alla violazione degli obblighi previsti dal Titolo I della presente Legge, provvede l'Autorità competente definita all'articolo 2 mediante personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale.

3. All'accertamento delle sanzioni amministrative connesse alla violazione degli obblighi previsti dal Titolo II della presente Legge, provvedono i soggetti a cui sono affidate le attività di controllo previste dall'articolo 14 mediante personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale.

## **Art. 18**

### **Norme transitorie**

1. Nelle more dell'attivazione delle modalità di compilazione e trasmissione in via telematica dei rapporti e dei documenti di cui alle presenti disposizioni, si utilizzano le procedure previste dalle autorità competenti territoriali o comunque stabilite dalle stesse con provvedimenti all'uopo emanati.

2. Nelle more dell'attivazione del Ca.R.I.T., l'Installatore, il Manutenitore, il Terzo Responsabile e il Responsabile dell'impianto inviano all'Autorità competente territoriale con le modalità e le procedure da questi stabilite, i rapporti e i documenti di competenza di cui alle presenti disposizioni.

3. Nelle more dell'attivazione del Ca.R.I.T. l'impianto è identificato con il codice impianto a tal fine rilasciato dalle autorità competenti territoriali ovvero dal soggetto esecutore da essa individuato.

4. Nelle more dell'implementazione del Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica con le modalità previste dall'articolo 13, i soggetti certificatori di cui all'articolo 15 trasmettono alla Regione Campania gli Attestati di Prestazione Energetica con le modalità previste alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Dirigente della struttura regionale competente provvede a predisporre ed approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la modulistica indicata ai precedenti articoli e, in particolare:

a) il Modello di delega al terzo responsabile di cui all'articolo 4 comma 2;

b) il Modello di comunicazione del cambio di responsabilità di cui all'articolo 4 comma 3;

c) il Modello di libretto di impianto di cui all'articolo 5 comma 2;

d) il Modello di rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 5 comma 3;

e) il Modello di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 6 comma 2;

f) il Modello di dichiarazione di manutenzione per periodo di manutenzione dell'impianto termico di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f);

g) le Linee guida in materia di Contributo Impianti Termici e il Contributo Attività Ispettiva di cui all'articolo 12 comma 3.

6. Le Autorità competenti individuate all'articolo 2 adeguano le proprie disposizioni in materia entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul BURC.

## **Art. 19**

### **Norme di principio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge n. 10/1991, al D.Lgs. n. 192/2005 e al DPR 74/2013.

## **Art. 20**

### **Disposizioni finanziarie**

1. Agli oneri derivanti all'Amministrazione regionale dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'incremento delle risorse al Titolo III Tipologia 500 dell'Entrata per euro 1.560.000,00 e incremento di pari importo della Missione 17 Programma 1 Titolo 1 della Spesa per ciascuna delle annualità del bilancio 2017-2019.

Handwritten notes on lined paper, including a vertical line on the left and a horizontal line near the bottom. The text is mostly illegible due to blurriness and is oriented vertically.

**Allegato A**  
**Contenuti e periodicità dei controlli di efficienza energetica**  
**Art. 6 comma 6**

Il contenuto dei controlli varia secondo il tipo di impianti termici installati. I manutentori utilizzeranno il modello di rapporto di efficienza energetica pertinente (RCEE): RCEE Tipo 1 (gruppi termici), Tipo 2 (gruppi frigo), Tipo 3 (scambiatori), tipo 4 (cogeneratori). Per i generatori a biomassa solida verrà utilizzato uno specifico RCEE Tipo 1 B.

Il rapporto di controllo di efficienza energetica per gli impianti termici va obbligatoriamente redatto nei seguenti casi:

- prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, quali il generatore di calore;
- interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica;
- per gli impianti esistenti secondo la periodicità minima indicata di seguito:

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza <sup>1)</sup> in kW	Anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica, a far data dal precedente
	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P_{t2} \leq 100$	2°
		$P > 100$	1°
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$10 < P \leq 100$	- 4° dal controllo di "prima accensione" - 2° per gli altri successivi controlli
		$P > 100$	2°
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P \leq 100$	4°
		$P > 100$	2°
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P > 12$	4°
		$P > 12$	2°
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4°
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el}^{3)} < 50$	4°
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2°

**NOTE:**

1 Ci si riferisce alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono uno stesso impianto (con un unico sistema di distribuzione/controllo)

2 P = Potenza termica utile nominale

3 Pel = Potenza elettrica nominale

**Allegato B**  
**Limiti massimi del contributo Impianti termici e del contributo attività ispettiva**  
**Art. 12 comma 3**

Classificazione degli impianti termici e limiti per la determinazione, su base annua, del Contributo Impianti termici e per la definizione dei Contributo Attività Ispettiva relativi alle singole ispezioni:

**Tabella 1**

	IMPIANTI TERMICI CON GENERATORI DI CALORE A FIAMMA	CIT massimo annuo (in Euro)	CAI massimo annuo (in Euro)
<b>FASCE DI POTENZA</b> Potenza al focolare complessivo dell'impianto*	MAGGIORE DI 10 KW ED INFERIORE A 35 KW	9,00	120,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 35 KW ED INFERIORE A 100 KW	18,00	140,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 100 KW ED INFERIORE A 350 KW	36,00	200,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 350 KW	72,00	250,00

\* Potenza termica utile

**Tabella 2**

	IMPIANTI TERMICI CON MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE	CIT massimo annuo (in Euro)	CAI massimo annuo (in Euro)
<b>FASCE DI POTENZA</b> Potenza termica utile nominale complessiva *	MAGGIORE DI 12 KW ED INFERIORE A 35 KW	9,00	120,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 35 KW ED INFERIORE A 100 KW	18,00	140,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 100 KW ED INFERIORE A 350 KW	36,00	200,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 350 KW	72,00	250,00

**Tabella 3**

	IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO/TELERAFFRESCAMENTO	CIT massimo annuo (in Euro)	CAI massimo annuo (in Euro)
<b>FASCE DI POTENZA*</b>	MAGGIORE DI 10 KW ED INFERIORE A 50 KW	9,00 <small>sino a 100 metri quadri di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.lgs. 192/2005.</small>	120,00 <small>sino a 100 metri quadri di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.lgs. 192/2005.</small>
	UGUALE O MAGGIORE DI 50 KW	18,00 <small>oltre i 100 metri quadri di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.lgs. 192/2005.</small>	180,00 <small>oltre i 100 metri quadri di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.lgs. 192/2005.</small>

\* Potenza termica utile

**Tabella 4**

	IMPIANTI TERMICI COGENERATIVI	CIT massimo annuo (in Euro)	CAI massimo annuo (in Euro)
<b>FASCE DI POTENZA*</b>	MINORE DI 50 KW	9,00	160,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 50 KW ED INFERIORE A 150 KW	18,00	210,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 150 KW	45,00	300,00

\* Potenza elettrica nominale

**Allegato C**  
**Limiti massimi del contributo per il controllo sugli attestati di prestazione energetica degli**  
**edifici in caso di verifica con addebito**  
**Art. 14 comma 2**

**Definizioni:**

- Edificio "Nuovo": richiesta di concessione o inizio attività (DIA) in data posteriore al 25.07.2009.
- Edificio "Recente": richiesta di concessione o inizio attività (DIA) in data compresa tra il 08.10.2005 e 25.07.2009.
- Edificio "Esistente": fabbricato esistente e/o con richiesta di concessione anteriore al 08.10.2005.

*Tariffe, al netto di IVA, ove dovuta, ed oneri previdenziali, applicabili nello svolgimento dell'attività di controllo a cura delle autorità competenti distinti per edifici Residenziali e non Residenziali, "Nuovi"- "Recenti"- "Esistenti", ripartiti in riferimento alla superficie utile calpestabile delle singole unità immobiliari, facenti parte dell'edificio:*

**Edifici Nuovi Residenziali:**

Unità fino a 30 mq. = € 400,00  
Unità da 31 fino a 50 mq = € 500,00  
Unità da 51 fino a 80 mq. = € 550,00  
Unità da 81 fino a 110 mq. = € 650,00  
Unità da 111 fino a 140 mq. =€ 750,00  
Unità da 141 fino a 170 mq. = € 850,00  
Unità da 171 fino a 210 mq. = € 950,00  
Unità da 211 fino a 300 mq. = € 1.050,00  
Unità da 301 fino a 500 mq. = € 1.100,00  
Unità oltre 500 mq. =€ 1.250,00

**Edifici Recenti Residenziali:**

Unità fino a 30 mq. = € 250,00  
Unità da 31 fino a 50 mq. = € 300,00  
Unità da 51 fino a 80 mq. = € 350,00  
Unità da 81 fino a 110 mq. = € 400,00  
Unità da 111 fino a 140 mq. =€ 500,00  
Unità da 141 fino a 170 mq. = € 550,00  
Unità da 171 fino a 210 mq. = € 650,00  
Unità da 211 fino a 300 mq. = € 700,00  
Unità da 301 fino a 500 mq. = € 750,00  
Unità oltre 500 mq. = € 850,00

**Edifici Esistenti Residenziali:**

Unità fino a 30 mq. = € 200,00  
Unità da 31 fino a 50 mq. = € 250,00  
Unità da 51 fino a 80 mq. = € 280,00  
Unità da 81 fino a 110 mq. = € 300,00  
Unità da 111 fino a 140 mq. = € 380,00

Unità da 141 fino a 170 mq. = € 400,00  
Unità da 171 fino a 210 mq. = € 450,00  
Unità da 211 fino a 300 mq. = € 500,00  
Unità da 301 fino a 500 mq. = € 550,00  
Unità oltre 500 mq. = € 650,00

**Edifici Nuovi NON Residenziali:**

Unità fino a 100 mc. = € 500,00  
Unità da 101 fino a 210 mc. = € 600,00  
Unità da 211 fino a 330 mc. = € 700,00  
Unità da 331 fino a 450 mc. = € 750,00  
Unità da 451 fino a 660 mc. = € 850,00  
Unità da 661 fino a 2.000 mc. = € 900,00  
Unità da 2.001 fino a 5.000 mc. = € 1.100,00  
Unità da 5.001 fino a 10.000 mc. = € 1.300,00  
Unità da 10.001 fino a 20.000 mc. = € 1.500,00  
Unità oltre 20.000 mc. = 1.700,00

**Edifici Recenti NON Residenziali:**

Unità fino a 100 mc. = € 300,00  
Unità da 101 fino a 210 mc. = € 350,00  
Unità da 211 fino a 330 mc. = € 400,00  
Unità da 331 fino a 450 mc. = € 450,00  
Unità da 451 fino a 660 mc. = € 500,00  
Unità da 661 fino a 2.000 mc. = € 550,00  
Unità da 2.001 fino a 5.000 mc. = € 650,00  
Unità da 5.001 fino a 10.000 mc. = € 750,00  
Unità da 10.001 fino a 20.000 mc. = € 950,00  
Unità oltre 20.000 mc. = € 1.150,00

**Edifici Esistenti NON Residenziali:**

Unità fino a 100 mc. = € 250,00  
Unità da 101 fino a 210 mc. = € 300,00  
Unità da 211 fino a 330 mc. = € 350,00  
Unità da 331 fino a 450 mc. = € 380,00  
Unità da 451 fino a 660 mc. = € 400,00  
Unità da 661 fino a 2.000 mc. = € 450,00  
Unità da 2.001 fino a 5.000 mc. = € 550,00  
Unità da 5.001 fino a 10.000 mc. = € 650,00  
Unità da 10.001 fino a 20.000 mc. = € 750,00  
Unità oltre 20.000 mc. = € 850,00



## **Disegno Di Legge Regionale**

---

**Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.**

**Relazione Illustrativa**

***Direzione Generale 02 per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive***

**UOD 04 Energia e Carburanti**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

del Disegno di Legge inerente «Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.».

### **1 PREAMBOLO**

Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di dotare la Regione Campania di una norma quadro sulla tematica dell'efficienza energetica degli edifici, sia con riferimento agli Attestati di Prestazione Energetica (APE) che agli Impianti Termici Civili per la climatizzazione invernale ed estiva, in armonia con le normative nazionali. Le norme contenute in questo disegno di legge prevedono l'istituzione del Catasto Energetico Regionale articolato nel Catasto regionale degli Impianti Termici e nel Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica.

Il catasto energetico consentirà alla Regione di disporre di uno strumento per le operazioni di verifica e controllo previste dalle norme nazionali ma anche di analisi per i fini della pianificazione delle azioni di promozione dell'uso efficiente dell'energia e, in generale, in tutti gli atti di programmazione strategica della Regione. Poter disporre di database di dati energetici degli edifici e degli impianti in essi installati consentirà di isolare indicatori e trend di consumo e fabbisogno necessari per la calibrazione delle azioni di sostegno ed incentivazione.

A seguito del monitoraggio delle performance del patrimonio edilizio, il provvedimento sarà utile per la pianificazione degli interventi di riqualificazione con un prevedibile impulso alla crescita economica legata anche alle attività edilizie. Il presente disegno di legge costituisce una cornice normativa all'interno della quale si colloca la delega alla Giunta circa l'emanazione di direttive di dettaglio.

### **2 IL QUADRO EUROPEO**

La legislazione comunitaria sull'efficienza energetica, rappresentata dalla Direttiva n. 2002/91/CE (Direttiva EPBD) e sostituita dalla Direttiva Europea n. 2010/31/UE (EPBD Recast) in base alle scadenze previste da quest'ultima, nel fornire un quadro normativo generale, affida l'attuazione e l'implementazione delle specifiche misure agli Stati membri i quali sono chiamati ad adottare, a livello nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tiene conto di determinati aspetti, tra cui:

- le caratteristiche termiche dell'edificio (capacità termica, isolamento, ecc.);
- l'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda;
- gli impianti di condizionamento d'aria;
- l'impianto di illuminazione incorporato;
- le condizioni climatiche interne.

### **3 IL QUADRO NAZIONALE**

Il Governo italiano ha recepito la Direttiva 2002/91/CE con il D.Lgs. 19/08/2005 n.192, entrato ufficialmente in vigore l'8 ottobre 2005, modificato l'anno successivo con il D.Lgs. 311/2006. Con questi provvedimenti è stata costituita una cornice normativa all'interno della quale le Regioni possono esplicitare le loro competenze, sviluppare specificità e cogliere opportunità proprie dei loro contesti. Nel 2009 viene pubblicato il D.P.R. n.59, che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale

e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, oltre le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; vengono quindi indicate univocamente le procedure di calcolo nazionali. Nello stesso anno viene in ultimo pubblicato il D.M. 26/06/2009 «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici». In tale contesto, la certificazione energetica vera, cioè quella eseguita da un soggetto indipendente come previsto dalla EPBD, viene resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale. Seguono una serie di dispositivi a livello nazionale integrativi ed attuativi delle direttive europee sino al decreto legge 63/2013, convertito con legge 90/2013, con lo scopo ad un tempo di integrare il recepimento della direttiva 2010/31/UE (EPBD Recast) e di evitare il prossimo aggravamento delle due procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della direttiva medesima nonché per il parziale recepimento della 2002/91/CE (EPBD). Con tale decreto:

- da un lato, viene soppresso l'attestato di certificazione energetica, di cui al D.M. 26/06/2009;
- dall'altro, viene introdotto, in suo luogo, l'attestato di prestazione energetica (APE), definito come «il documento, redatto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica», attestato che deve essere redatto in conformità alle prescrizioni, in tema di calcolo della prestazione energetica, contenute nella nuova direttiva 2010/31/UE.

Con riferimento agli impianti termici, il D.lgs 192/05 ha invece esteso a tutti gli impianti la trasmissione da parte dei manutentori all'autorità competente del rapporto di controllo e manutenzione in sostituzione dei controlli in sito. La medesima norma ha poi introdotto il termine «ispezione» ampliando il compito del verificatore che è chiamato a valutare, nel caso di generatori di calore di età superiore a 15 anni, anche i possibili interventi di efficienza energetica, come la sostituzione dello stesso generatore e altri interventi sull'impianto e/o sull'involucro edilizio, fino ad arrivare alla diagnosi energetica per impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW. Altra novità importante introdotta dal D.Lgs 192/05 è stata l'inclusione, tra gli impianti termici, degli impianti di climatizzazione estiva e l'affidamento alle regioni e alle province autonome della responsabilità di attuazione del decreto, che sono quindi chiamate a coordinare ed uniformare l'attività sul proprio territorio. Tuttavia, le norme statali sopra richiamate, pur formando un importante riferimento per le Regioni e le Province autonome, non costituiscono un vincolo inderogabile indifferenziato. Infatti, l'art. 17 del D.lgs. 192/2005, la cosiddetta «Clausola di cedevolezza», prevede che: «In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento». Inoltre il D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 (cd. Decreto destinazione Italia), convertito, con modificazioni, con legge 21 febbraio 2014 n. 9, ha introdotto ulteriori modifiche inerenti le precedenti normative su APE e impianti termici.

Di fondamentale importanza, per il conseguimento degli scopi sull'efficienza energetica dettati dalla nuova normativa, è il ruolo attribuito alla cd. «certificazione energetica», non solo come strumento di controllo «ex post» del rispetto, in fase di realizzazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne

le prestazioni energetiche (art. 8, c. 2, d.lgs. 192/2005), ma soprattutto come strumento di «informazione» del proprietario o dell'acquirente o del conduttore (art. 6 commi 1, 2, 3, 8 d.lgs. 192/2005) ritenendo il legislatore che una preventiva esauriente conoscenza della prestazione energetica dell'edificio nonché l'ottenimento di raccomandazioni per il miglioramento della efficienza energetica, costituiscano presupposti imprescindibili per ottenere un costante e graduale miglioramento delle prestazioni energetiche anche degli edifici già esistenti. La legge, al riguardo, prevede due diversi «attestati» al fine della «certificazione energetica»:

- l'attestato di qualificazione energetica (AQE) la cui disciplina è stata introdotta a seguito delle modifiche al D.lgs. 192/2005 apportate dal D.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311, e confermata, in toto, anche dal D.L. 63/2013; detto attestato è chiamato a svolgere il ruolo di strumento di controllo «ex post» del rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche (art. 8, c. 2, d.lgs. 192/2005);
- l'attestato di prestazione energetica (APE), che ha sostituito, a far data dal 6 giugno 2013, il precedente attestato di certificazione energetica, e la cui disciplina è stata introdotta a seguito delle modifiche al D.lgs. 192/2005 apportate dal D.L. 63/2013, a sua volta convertito e modificato nella Legge 90/2013; detto attestato è chiamato a svolgere il ruolo di strumento di «informazione» del proprietario, dell'acquirente e/o del locatario (art. 6 commi 1, 2, 3, 8) circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica degli edifici.

La disciplina specifica degli impianti termici è data invece dal DPR 74/2013 nel quale trovano sistemazione i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Le attività di controllo, sono state estese anche agli impianti di climatizzazione estiva, agli impianti alimentati da teleriscaldamento ed a quelli cogenerativi ed inoltre sono chiamate a verificare, oltre la sicurezza dell'impianto termico, l'efficienza energetica del sistema di climatizzazione. L'art. 10 del suddetto decreto prevede che le sue stesse disposizioni si applichino alle Regioni o le Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di entrata in vigore dei suddetti provvedimenti, fermo restando la necessità di assumere i contenuti del decreto come riferimento minimo inderogabile. Lo stesso articolo 10 prevede che le Regioni o le Province autonome, tenendo conto delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possano individuare le modalità più opportune per il corretto esercizio degli impianti termici e lo svolgimento delle attività di controllo, anche:

- ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire controlli ed ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
- fissando requisiti minimi di efficienza energetica, migliorativi rispetto a quelli previsti dallo stesso decreto;
- differenziando le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica.

Inoltre, sempre il medesimo articolo prevede che:

- le regioni possono istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dall'allegato C del medesimo D.P.R. e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera

circolazione dei servizi;

- la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni, venga/possa essere assicurata mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale e tenendo conto della potenza degli impianti.

Le Regioni e le Province autonome provvedono anche a:

- a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti/autorità locali;
- b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;
- c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
- d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

Dal 12 luglio 2013 è entrato in vigore il Decreto n.75 del Presidente della Repubblica, attuativo del Decreto Legge n. 36 del 4 Giugno 2013 recante «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo», che riforma tutta la disciplina della certificazione energetica degli edifici.

In relazione alla disposizione dell'articolo 2 del medesimo, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:

- i tecnici abilitati (Il tecnico abilitato è un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, articolo 2 del DPR, dove sono elencati i titoli di studio riconosciuti come validi per l'attività di certificatore);
- gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati in organico e in possesso dei requisiti sopra citati;
- gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati in organico e in possesso dei requisiti sopra citati;
- le società di servizi energetici (ESCo) che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e in possesso dei requisiti sopra citati.

I professionisti possono diventare certificatori a patto che abbiano conseguito titoli di studio specifici. Alcuni di essi abilitano direttamente il professionista all'attività di certificatore se risulta anche iscritto ai relativi ordini e collegi professionali ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi. In altri termini, per questi ultimi, non è obbligatorio seguire un corso di formazione specifico. Altri titoli di studio necessitano invece di un attestato di frequenza di un corso per la certificazione energetica degli edifici. In particolare per la certificazione energetica degli edifici il DPR stabilisce che i corsi di formazione siano svolti a livello

nazionale, «da università, organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali» a livello regionale i medesimi corsi sono svolti direttamente da Regioni e Province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale autorizzati dalla regione. I contenuti minimi dei corsi sono definiti nell'Allegato 1 al decreto. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs 192/2005 nel disciplinare la materia le regioni possono:

- promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali;
- promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;
- monitorare l'impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini;
- predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità' dei servizi di certificazione;
- promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.

Pertanto il recepimento della normativa statale sull'efficienza energetica in edilizia emanata nel corso del 2013 (oltre al DPR 75/2013 si citano il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e il DPR 74/2013) implica la definizione nell'ambito della normativa regionale di recepimento di uno schema procedurale e degli elementi da utilizzare nella valutazione delle richieste di autorizzazione e delle modalità di realizzazione dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici finalizzati al conseguimento dell'attestato di frequenza con superamento dell'esame finale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del DPR 75/2013. Tale previsione è ritenuta utile anche ai fini della disciplina dei compiti amministrativi attribuiti alla regione, per esigenze di trasparenza e di uniformità nella valutazione delle domande. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 75/2013, le Regioni e le Province autonome procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi e le finalità della certificazione energetica coerentemente agli indirizzi di cui all'art. 4, comma 2, e) del D.P.R. 75/2013 (predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 192/2005. Le disposizioni del DPR 75/2013 si applicano per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in materia di certificazione energetica degli edifici.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 07/03/2014, n. 55 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/02/2014, che reca in allegato i format del modello di «Libretto di impianto per la climatizzazione» e del modello «Rapporto di efficienza energetica».

Il Decreto rende operative le disposizioni dell'art. 7, comma 5 e dell'art. 8, comma 5 del D.P.R. 16/04/2013, n. 74, per cui a partire dal 01/06/2014, tutti gli impianti termici devono essere dotati del Libretto in conformità all'Allegato I del D.M. 10/02/2014 in oggetto. Quindi il nuovo modello di Libretto si applica sia ai tradizionali impianti termici adibiti al riscaldamento degli ambienti (in sostituzione del Libretto di impianto e di centrale), sia agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva come i condizionatori d'aria. Esso inoltre si applica agli scambiatori di calore e agli impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti. Dalla medesima data inoltre ed al termine di ogni intervento di controllo e manutenzione deve essere redatto il «Rapporto di efficienza energetica» conformemente ai nuovi modelli riportati agli allegati del medesimo decreto. Riepilogando:

- ❖ Il D.P.R. 74/2013 definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione. L'art. 10 del decreto prevede espressamente che «Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile»;
- ❖ Il D.P.R. 75/2013 riforma tutta la disciplina della certificazione energetica degli edifici ponendo finalmente rimedio alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea verso l'Italia. Definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs 192/2005, per le finalità di cui all'art. 1 del medesimo decreto, per un'applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme per la certificazione della prestazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale. Il decreto è finalizzato a definire la figura del soggetto chiamato ad assicurare il servizio di certificazione della prestazione energetica degli edifici. Il DPR 75/2013 ha subito poi delle modifiche ad opera del D.L. 145/2013. Le disposizioni del DPR 75/2013 si applicano per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in materia di certificazione energetica degli edifici.
- ❖ il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/02/2014 rende operative le disposizioni dell'art. 7, comma 5 e dell'art. 8, comma 5 del D.P.R. 16/04/2013, n. 74, per cui a partire dal 01/06/2014, tutti gli impianti termici devono essere dotati del Libretto in conformità all'Allegato I del D.M. 10/02/2014 in oggetto. Dalla medesima data, inoltre, ed al termine di ogni intervento di controllo e manutenzione deve essere redatto il «Rapporto di efficienza energetica» conformemente ai nuovi modelli riportati agli allegati del medesimo decreto.

#### **4 LA PROPOSTA REGIONALE**

La normativa precedente l'emanazione del D.P.R. n. 74/2013, è stata applicata sul territorio regionale in maniera disomogenea, attraverso disposizioni a carattere regolamentare adottate dalle autorità individuate dal comma 3 dell'articolo 31 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 estremamente variegata sotto tutti i principali profili di competenza.

Il nuovo quadro legislativo impone, invece, un adeguamento della normativa regionale ai fini di una necessaria omogeneizzazione nel territorio regionale medesimo. Sussiste quindi un'evidente necessità di adottare una disciplina normativa unitaria di riferimento per le autorità competenti delegate al fine di omogeneizzare gli aspetti applicativi inerenti l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici degli edifici con riferimento agli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità competente, quali le scadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le scadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti e degli ispettori. A tali fini si rende necessario dare attuazione alle disposizioni relative all'esercizio, al controllo, alla manutenzione e all'ispezione degli impianti termici, recependo i contenuti fondamentali del DPR 74/2013 che, come visto ed in quanto tali, costituiscono «riferimento minimo inderogabile» per la Regione Campania.

Conseguentemente, il disegno di legge regionale vuole dare un'adeguata risposta a tali richieste regolamentando in modo omogeneo per il territorio campano le attività di esercizio, controllo, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti per la climatizzazione, sia estiva che invernale, preservando ad un tempo le debite «peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici nonché delle specificità ambientali» di cui all'art. 10 comma 3 del D.P.R. 74/2013.

Il presente disegno di legge, pertanto, recepisce ed attua i contenuti normativi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.74, assumendoli come riferimenti minimi e introduce il «Libretto di impianto di climatizzazione» e i modelli «Rapporto di efficienza energetica» al fine di porre in essere gli aspetti applicativi inerenti l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici degli edifici. La norma proposta affronta gli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità competente, quali le scadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le scadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti e degli ispettori.

Le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione sono svolte dagli enti individuati dal legislatore nazionale (comma 3 dell'articolo 31 della L. 10/91) con le modalità previste dal DDL.

Nell'ottica di garantire un uso più efficiente delle risorse energetiche, inoltre, è previsto che, in concomitanza dei controlli sugli impianti, sia assicurata la verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 5 del D. Lgs. 102/14 in materia di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Per ciascun impianto, è redatta, in occasione della installazione ovvero della manutenzione periodica, una «sintesi di efficienza» che tiene conto anche dei consumi medi registrati in zone simili e/o attesi. La classificazione, avente carattere divulgativo, rappresenta in modo chiaro e comprensibile il grado di efficienza dell'impianto attraverso una suddivisione in tre o più livelli dell'efficienza raggiunta dall'impianto in relazione ai consumi.

La norma assegna ai manutentori il compito di coadiuvare i proprietari e/o utilizzatori degli impianti nell'adempimento dei compiti previsti dalla legge. Sono infine previste forme di sgravio e/o esenzione dal pagamento dei contributi di gestione per i soggetti in regola per più anni consecutivi con gli adempimenti previsti.

## **5 QUADRO FINANZIARIO**

L'articolo 10 del DPR 74/2013 prevede che sia assicurata *“la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale”*.

Pertanto, l'articolo 12 prevede un contributo di gestione per il funzionamento della parte del catasto connessa agli adempimenti relativi agli impianti termici. Il contributo di gestione è costituito da un contributo impianti termici dovuto da tutti i responsabili di impianti e da un contributo attività ispettiva dovuto solo da coloro che ricevono una ispezione con addebito delle spese. Il ddl prevede che le autorità competenti determinino gli importi dei contributi previsti in ragione della necessità di dover assicurare le funzioni loro assegnate. La quota necessaria alla Regione Campania per assicurare la copertura dei costi inerenti all'implementazione e alla gestione delle attività di coordinamento del Catasto Regionale Impianti Termici nonché dei correlati servizi è fissata, in prima istanza, dallo stesso ddl.

Di seguito è riportata la stima della quota regionale su base annua per il triennio 2017-2019, pari a circa 560.000,00 Euro annui, elaborata grazie a due coefficienti calcolati sulla base delle esperienze effettuate

dalle altre Regioni e sulla base delle informazioni fornite da alcune società affidatarie del servizio di controllo ed ispezione degli impianti termici operanti in Campania. In particolare, nei Comuni con meno di 15.000 abitanti, si stima sia presente 1 impianto ogni 4,4 abitanti, mentre nei Comuni con più di 15.000 abitanti 1 impianto ogni 3,75 abitanti. Per semplicità di calcolo, non è stata effettuata in questa sede la distinzione tra impianti tradizionali e impianti a biomassa (si stimano in meno del 15% del totale) e non sono stati conteggiati gli impianti con potenza superiore a 100 KW (che rappresentano, in media, meno dell'1% del totale).


Provincia	Classe Comuni	Num. Comuni	Coefficiente	Abitanti	Impianti complessivamente Stimati	Di cui P < 35 KW	Di cui P > 35 KW
AV	Comuni < 15.000	115	4.40	325.971	74.084	72.973	1.111
AV	Comuni ≥ 15.000	3	3.75	97.961	26.123	24.817	1.306
BN	Comuni < 15.000	77	4.40	218.321	49.618	48.874	744
BN	Comuni ≥ 15.000	1	3.75	61.489	13.397	12.727	670
CE	Comuni < 15.000	89	4.40	464.803	105.637	104.052	1.585
CE	Comuni ≥ 15.000	15	3.75	458.310	122.216	116.105	6.111
NA	Comuni < 15.000	42	4.40	332.580	75.586	74.452	1.134
NA	Comuni ≥ 15.000	50	3.75	2.785.569	742.818	705.677	37.141
SA	Comuni < 15.000	142	4.40	479.653	109.012	107.377	1.635
SA	Comuni ≥ 15.000	16	3.75	628.856	167.695	159.310	8.385
<b>TOTALE IMPIANTI</b>						1.426.364	59.822
<b>COEFFICIENTE (IN EURO) (35 kw*0,010)</b>						€ 0,350	
<b>COEFFICIENTE (IN EURO) (100 kw*0,010)</b>							€ 1,00
<b>CONTRIBUTO IMPIANTI TERMICI PER CLASSE DI POTENZA</b>						€ 499.227,57	€ 59.821,51
<b>TOTALE CONTRIBUTO IMPIANTI TERMICI- QUOTA REGIONALE</b>						€	559.049,08

Il sistema si alimenterà, comunque, oltre che attraverso la quota regionale sopra stimata, necessaria a garantire le funzioni assegnate dal Ddl alla Regione Campania, anche grazie al gettito del contributo impianti termici e del contributo attività ispettiva che le Autorità competenti provvederanno ad

accertare e riscuotere nei limiti previsti dall'articolo 12 e dagli allegati A e B del DDL.

Con riguardo al Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica, l'articolo 16 del ddl prevede un contributo per ciascun attestato inserito nel sistema informativo e un contributo "una tantum" per l'accesso al sistema di accreditamento dovuto dai soggetti "certificatori".

La stima del contributo per ciascun attestato inserito nel sistema informativo può essere effettuata prendendo in esame la serie storica dell'ultimo triennio su base mensile:



Vista la crescita annuale dei certificati presentati, è stimabile per gli anni 2017-2019 prudenzialmente un introito complessivo annuo pari ad € 1.000.000,00, importo che vedrà nel 2017 la maggior incidenza del contributo per l'accesso al sistema di accreditamento dovuto, "una tantum", dai soggetti "certificatori" degli attestati di prestazione energetica.

Grazie alle stime sopra effettuate, l'articolo 20 del DDL prevede che "Agli oneri derivanti all'Amministrazione regionale dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'incremento delle risorse al Titolo III Tipologia 500 dell'Entrata per euro 1.560.000,00 e incremento di pari importo della Missione 17 Programma 1 Titolo 1 della Spesa per ciascuna delle annualità del bilancio 2017-2019".

**SCHEDA ATN**  
**ANALISI TECNICO NORMATIVA**

**Disegno di Legge “Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.”**

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	<p>Il rispetto degli accordi di Kyoto per l'abbattimento delle emissioni totali di CO<sub>2</sub> ha riflessi diretti sulla progettazione ed il risanamento degli edifici che contribuiscono alle emissioni totali di anidride carbonica in una percentuale stimata fra il 30% e il 50%.</p> <p>In questo quadro, la Commissione europea ha emanato una serie di provvedimenti, ovvero la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione), la 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, la 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che hanno introdotto requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici nuovi o oggetto di ristrutturazione, l'attestato di certificazione energetica in fase di compravendita o locazione di un edificio e ispezioni periodiche di impianti di riscaldamento e condizionamento.</p>
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	<p>La proposta normativa pare ascrivibile alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, che, come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 383/2005, ha immediate connessioni con l'attività edilizia, quindi con la materia del “governo del territorio”. Sia la materia “energia” che la materia “governo del territorio” sono definite dalla Costituzione come materie a legislazione concorrente.</p> <p>Per quanto concerne il quadro normativo nazionale, si evidenzia che l'articolo 9, comma 1, del d.lgs 192/2005 di Attuazione della direttiva 2002/91/UE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, demanda alle Regioni il compito di attuare le disposizioni per l'efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo, vincolandole al rispetto dei principi fondamentali in esso fissati, cui apparirebbe una più opportuna e migliore corrispondenza al fine di evitare una eventuale difformità d'attuazione. Inoltre l'articolo 17 del d.lgs. 192/2005, introduce una fondamentale “clausola di cedevolezza”, secondo la quale, in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente le norme del suddetto decreto legislativo, e dei decreti ministeriali applicativi, si applicano solo per le regioni che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/CE e, comunque, non oltre la data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.</p> <p>Il D. Lgs 192/2005 ha disciplinato la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici e ha stabilito (in attuazione dell'art. 7 della direttiva 2002/91/UE, ora articolo 12 della Direttiva 2010/31/UE) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, prevedendone l'obbligo per gli edifici di nuova costruzione (ACE). Il D.L. n. 63/2013.</p>

	<p>convertito nella Legge 3 agosto 2013, n.90, ha modificato i contenuti del D. Lgs. n.192/2005, disponendo il passaggio dall'ACE all'Attestato di Prestazione Energetica (APE).</p> <p>In attuazione degli art.li 6 comma 12, 8, comma 1 e 4, comma 1 del D.lgs 192/2005 (come modificato della Legge 90/2013 in coerenza con la direttiva 2010/31/UE), il Mise il 26 giugno 2015 ha adottato tre decreti interministeriali, con i quali si introducono le nuove linee guida nazionali per l'Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici in vigore dal 1° ottobre 2015 (APE 2015), sono definite le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza, si introducono gli schemi di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. In particolare, per quanto d'interesse, i tre decreti stabiliscono che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le disposizioni contenute sono direttamente operative nelle regioni che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici;</li> <li>✓ le regioni, nel disciplinare il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, adottano gli elementi essenziali e le disposizioni minime comuni sancite dall'art. 4 del decreto con le Linee Guida;</li> <li>✓ le regioni che, alla data di entrata in vigore dei decreti, abbiano già adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE, intraprendono misure atte a favorire, entro due anni, l'adeguamento dei propri strumenti regionali alle Linee guida.</li> </ul>
<p>3) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i></p>	<p>L'art. 19 dello Statuto regionale prevede che: "2. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale sono conferite con legge regionale ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Comunità montane per quanto di loro competenza, sulla base dei principi di autonomia, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione."</p> <p>La proposta normativa prevede che gli Enti individuati dal comma 3 dell'articolo 31 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", denominati "Autorità Competenti", svolgono le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione con le modalità previste dal disegno di legge.</p>
<p>4) <i>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali</i></p>	<p>Molte altre Regioni sono intervenute di recente per normare la materia.</p> <p>In particolare, le leggi regionali in materia più recenti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regione Basilicata: LR n. 30 del 29/12/2016</li> <li>• Regione Liguria: LR n. 32 del 7/12/2016</li> <li>• Regione Puglia: LR n. 36 del 5/12/2016.</li> </ul>

5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	L'intervento normativo non introduce specifiche misure di semplificazione.
6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	Nella presente legislatura è stata presentata la proposta di legge Reg. Gen. 341 del 2016 recante " <i>Sistema di certificazione energetica regionale</i> " ad iniziativa dei consiglieri Maurizio Petracca, Ricchiuti e Gennaro Oliviero.
7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	La Cassazione Civile si è espressa in tema di controlli e manutenzione di impianti termici di edifici: - titolarità del potere, con la sentenza a Sez. Unite, n. 25520 del 30-11-2006. In questa occasione la Cassazione ha dichiarato che: " <i>la parificazione dei comuni con più di quarantamila abitanti alle province, ai fini della titolarità del potere di effettuare controlli sull'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai sensi dell'art. 31, comma terzo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, non può dirsi venuta meno per effetto di norme successive, ed in particolare dell'art. 31, comma secondo, lettera c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - il quale non ha tacitamente abrogato la predetta disposizione, non avendo introdotto una ripartizione delle competenze incompatibile con quella da essa prevista, né avendo dettato una disciplina organica della materia - ma ha trovato anzi conferma nell'art. 11, comma diciottesimo, del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nella formulazione introdotta dall'art. 13 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, nell'art. 129 del testo unico sull'edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che ha riprodotto la norma in esame, e nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, che ha introdotto la nuova disciplina della materia, nonché, da ultimo, nell'art. 283, comma primo, lettera i), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con la conseguenza che legittimamente detti comuni esercitano il connesso potere di imporre agli utenti il pagamento del contributo previsto dal comma terzo dell'art. 31 cit. e di determinarne l'importo</i> ".
8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>	L'intervento normativo prevede i seguenti atti attuativi: all'art. 3 comma 3, come anche si fa riferimento all'art. 10, comma 1, lettera a), è previsto che la Direzione Generale competente è autorizzata, direttamente ovvero per il tramite di società in house, a stipulare i necessari atti negoziali per la progettazione, realizzazione e mantenimento di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici; all'art. 11, commi 1 e 2, è prevista per la Regione la possibilità di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sugli obblighi previsti dalla legge ovvero la sottoscrizione di accordi volontari con le associazioni di categoria degli operatori di settore e delle associazioni a difesa dei consumatori finalizzati a favorire la riqualificazione, l'aggiornamento professionale degli operatori del settore nonché a calmierare i prezzi relativi alle attività di controllo e manutenzione; all'art. 11 comma 4 si prevede che la Regione pubblichi un rapporto periodico annuale da cui rilevare la media dei consumi degli impianti termici per mq e ogni altro dato rilevante al fine di determinare lo stato dell'efficientamento energetico degli edifici anche attraverso profilature degli impianti

	e zonizzazione dei siti di installazione; infine, all'art. 18 è previsto che il Dirigente della struttura regionale competente provvede a predisporre ed approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, la modulistica prevista dalla legge.
9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i>	Come indicato nella norma finanziaria, secondo quanto espresso dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie il 14 febbraio 2017, l'art. 20 prevede la copertura del provvedimento mediante l'incremento delle risorse al Titolo III Tipologia 500 dell'Entrata per euro 1.560.000,00 e incremento di pari importo della Missione 17 Programma 1 Titolo 1 della Spesa per ciascuna delle annualità del bilancio 2017-2019.

**SCHEDA AIR**  
**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

**Disegno di Legge “Norme in materia di esercizio, controllo, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti termici e modalità di accertamento ed ispezione sulle attività di certificazione energetica degli edifici”**

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<p><i>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i></p>	<p><b>a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</b></p> <p>L'efficienza energetica rappresenta uno dei modi più efficaci dal punto di vista economico per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti. Sotto molti aspetti, può quindi essere considerata la maggiore risorsa energetica dell'Europa. Si stima che circa il 40% del consumo finale di energia è assorbito da case, uffici pubblici e privati, negozi e altre categorie di edifici. Nelle abitazioni civili, due terzi della percentuale sono di fatto utilizzate per il riscaldamento degli ambienti. Si calcola che i benefici diretti dei risparmi energetici, qualora fosse raggiunto l'obiettivo della riduzione del 20% nel 2020, saranno pari a 220 miliardi di euro l'anno. Il potenziale di risparmio energetico non ancora sfruttato è perciò particolarmente ampio ed i benefici economici indiretti potrebbero essere elevati.</p> <p>A livello europeo, la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia (nello specifico l'isolamento, il condizionamento dell'aria e l'uso di fonti energetiche rinnovabili) definiva un metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici, i requisiti minimi per gli edifici di grandi dimensioni, nuovi ed esistenti, e i sistemi di certificazione energetica. La direttiva è stata abrogata il 1° febbraio 2012 dalla <b>direttiva 2010/31/UE</b>, che è entrata in vigore nel luglio 2010. Il principale obiettivo della direttiva rivista è stato quello di semplificare alcune disposizioni della direttiva precedente e rafforzare i requisiti di prestazione energetica per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;</li> <li>➤ l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione, stabilendo, ad esempio, che tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici a energia quasi zero entro il 31 dicembre 2020;</li> <li>➤ l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica, in particolare di: edifici esistenti, elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti e sistemi tecnici per l'edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;</li> <li>➤ la certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari, l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria negli edifici, i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione</li> </ul>

	<p>energetica e i rapporti di ispezione.</p> <p><b>b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo</b></p> <p>Il disegno di legge è volto ad introdurre, in attuazione della più recente disciplina nazionale ed europea, una regolamentazione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria installati sul territorio regionale, come definiti dall'articolo 2, comma 1 del D.lgs 192/2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".</p> <p>Con il disegno di legge, inoltre, la Regione disciplina le modalità di tenuta del <b>Sistema informativo degli attestati di prestazione energetica degli edifici, in acronimo A.P.E.</b> L'attestato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 192/2005 come modificato dal D.L. n. 63/2013 convertito in L. n. 90/2013 è il documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n.192/2005 e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.</p> <p>In particolare, gli obiettivi della certificazione energetica sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ migliorare la trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti ed ai locatari di immobili un'informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e delle spese dell'immobile;</li> <li>➤ promuovere il mercato dell'efficienza energetica.</li> </ul> <p><b>c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR</b></p> <p>Non vi sono riferimenti a indicatori dell'efficacia del provvedimento normativo.</p> <p><b>d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio</b></p> <p>La proposta è rivolta principalmente alla Regione, ai Comuni, ai soggetti istituzionali cui sono affidate le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici e di controllo sugli Attestati di Prestazione energetica, ai soggetti responsabili degli impianti termici (ovvero il proprietario o l'utilizzatore dell'unità abitativa interessata dall'impianto; l'amministratore del condominio; un soggetto terzo appositamente delegato dai soggetti precedenti); le figure professionali abilitate a redigere il rapporto di controllo di efficienza energetica; le Autorità competenti alla realizzazione del Catasto Regionale degli Impianti termici ubicati sul territorio regionale; i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'allegato C) del D.P.R. 75/2013 cui spetta rilasciare l'attestato di prestazione energetica (APE).</p>
<p><i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i></p>	<p>La Regione ha coinvolto i potenziali destinatari della normativa svolgendo delle consultazioni on-line. Il testo del disegno di legge e relativi allegati sono stati pubblicati dal 20 al 25 gennaio 2017 sul sito della Regione nella apposita sezione "<i>Regione Informa</i>".</p>

Hanno aderito alla consultazione presentando osservazioni e proposte emendative:

- ASEA – Agenzia Sannita Energia Ambiente
- Arechi Multiservice
- Armena – Agenzia di Sviluppo dell'Area Metropolitana di Napoli
- Terra di Lavoro

In particolare, le suddette Agenzie hanno rilevato quanto segue:

“Condividiamo e apprezziamo la proposta di DDL. La Regione Campania finalmente si dota di una norma quadro sulla tematica dell'efficienza energetica degli edifici, sia con riferimento agli Attestati di Prestazione Energetica (APE) che agli Impianti Termici Civili per la climatizzazione invernale ed estiva, in armonia con le direttive europee e nazionali recependo ed ampliando altresì le più efficaci soluzioni normativo-procedurali nonché le migliori pratiche poste in essere negli anni dalle altre regioni italiane sul tema. La gestione digitale e dematerializzata dei due catasti istituiti, CURIT e SIRAPE, nel soddisfare con ogni evidenza l'esigenza di una sempre maggiore semplificazione per i cittadini, i professionisti e gli operatori del settore, permette il costante monitoraggio delle performance del patrimonio edilizio, utile per la pianificazione degli interventi di riqualificazione con un prevedibile impulso alla crescita economica legata anche alle attività edilizie. Valutiamo inoltre con estremo favore l'aver regolamentato in modo omogeneo per il territorio campano le attività di esercizio, controllo, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti per la climatizzazione, sia estiva che invernale, preservando ad un tempo le «peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini» di cui all'art. 10 comma 3 del D.P.R. 74/2013.

#### Osservazioni

Con riferimento agli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, in coerenza con lo spirito del disegno di legge regionale volto a regolamentarne in modo omogeneo le attività di esercizio, controllo, manutenzione, accertamento ed ispezione, riteniamo essenziale una semplificazione del quadro delle autorità competenti. Storicamente, gli enti competenti per l'implementazione e la gestione della funzione pubblica di censimento, controllo ed ispezione degli impianti termici sono i Comuni sopra 40 mila abitanti e le Province per la restante parte del territorio. Questo riparto eccessivamente frammentato, a suo tempo dettato dalla legge 10/1991, ha costituito una delle ragioni della mancata attivazione, o della scarsa qualità di erogazione, dell'anzidetta funzione pubblica sul territorio regionale, particolarmente nel caso in cui gli enti preposti dovevano essere i

comuni, specie quelli di taglia media e medio-grande. In verità, il problema in questione come pure la connessa eccessiva disomogeneità territoriale nell'applicazione delle norme in materia di impianti termici è emerso anche in altre regioni italiane le quali Prot. n.179 -24.01.2017 Sede Legale Rocca dei Rettori - 82100 Benevento - P.IVA 01378640625 - Capitale di dotazione Euro 120.000,00 www.aseaenergia.eu A S E A hanno spesso provveduto ad una semplificazione del quadro degli enti competenti (es: Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Calabria, ed altre). È infatti alquanto agevole affermare che un basso numero di impianti da sottoporre a verifica ed accertamento non consente, anche da un punto di vista economico, l'approntamento di una struttura organizzativa funzionale ad effettuare gli investimenti materiali ed immateriali necessari ad erogare un servizio efficiente ed a costi contenuti per l'utente finale. Ricordiamo che ai sensi della normativa nazionale vigente, confermata dall'art. 2 comma 2 del disegno di legge in oggetto, la regione Campania presenta 31 autorità competenti, di cui 26 comuni (oltre ad almeno tre comuni «incompetenti» per poche decine di abitanti, sfiorando ma non raggiungendo, ad oggi, il limite dei 40.000. Es: Pomigliano D'Arco conta 39.794 abitanti). Auspichiamo infine un ruolo di indirizzo e coordinamento da parte della Regione che dia alle Autorità responsabili dei procedimenti amministrativi e dei controlli istruzioni operative, ovvero Linee Guida, inerenti l'applicazione della normativa regionale e statale, ove necessario, che siano univoche e non passibili di interpretazioni differenti da parte dei diversi Enti territorialmente competenti. Analoga univocità va garantita con l'adozione di moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio regionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei privati.

**Proposta emendativa**

La proposta si sostanzia nell'innalzamento ad (almeno) 100.000 abitanti del limite di cui all'art. 2, comma 2 del Disegno di legge inerente «norme in materia di esercizio, controllo, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti termici e modalità di accertamento ed ispezione sulle attività di certificazione energetica degli edifici». Un tale innalzamento ridurrebbe ad 8 (otto) le autorità competenti, realizzando:

- a) l'effettivo ed efficace superamento della mancata attivazione, o della scarsa qualità di erogazione, della funzione pubblica di controllo, censimento e verifica degli impianti termici nei comuni «medi e medio grandi», quale riscontrata nell'ultimo quindicennio, anche per effetto della connessa scarsa sostenibilità economica di organizzazione di una struttura operativa adeguata allo scopo;
- b) l'attuazione, su base regionale, di un servizio efficiente ed a costi contenuti per l'utente finale;
- c) una omogeneità ulteriore nell'applicazione e

	<p>nell'interpretazione territoriale delle disposizioni di cui al disegno di legge.</p> <p>Per effetto dell'innalzamento a 100.000 abitanti del limite di cui all'art. 2, comma 2 del disegno di legge, le otto autorità competenti sarebbero:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI;</li> <li>2. LA PROVINCIA DI AVELLINO;</li> <li>3. LA PROVINCIA DI BENEVENTO;</li> <li>4. LA PROVINCIA DI CASERTA;</li> <li>5. LA PROVINCIA DI SALERNO;</li> <li>6. IL COMUNE DI GIUGLIANO;</li> <li>7. IL COMUNE DI NAPOLI;</li> <li>8. IL COMUNE DI SALERNO.</li> </ol> <p>In chiusura, al fine di evitare eventuali controversie, si propone di integrare l'art. 8, comma 2 del DDL, come segue: «<i>I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, trasmettono all'Autorità competente, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione da rendersi ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 corredata da specifica attestazione di un tecnico abilitato in conformità al D.M. 37/2008, secondo la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale in recepimento dell'allegato 14 delle Linee Guida Enea in materia, adottate ai sensi del D.Lgs 192/05 e del D.P.R. n. 74/2013. Una copia di tale dichiarazione è allegata al libretto d'impianto</i>».</p>
<p><i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</i></p>	<p>Il non intervento non determinerebbe un vuoto normativo, essendo comunque applicabile la normativa nazionale, come stabilito all'art. 17 (Clausola di cedevolezza) del D.Lgs. 19-8-2005 n. 192, come modificato dall'art. 13-bis, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 che così recita: «<i>In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento</i>». Tuttavia, la materia rientra fra quelle di competenza regionale, per cui è interesse dell'Amministrazione provvedere a recepirla nel modo più consono ai propri interessi e a quelli dei cittadini e delle imprese.</p>
<p><i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i></p>	<p>Non sono configurabili opzioni alternative all'intervento regolatorio in quanto l'attuazione della disciplina richiede necessariamente un intervento in via legislativa (non avendo la Regione ancora disciplinato la materia) e poi in via amministrativa, soprattutto per ciò che concerne gli adempimenti connessi all'APE.</p>

*Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI*

**a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti**

L'opzione proposta determina principalmente vantaggi nei confronti dei destinatari del provvedimento, nella misura in cui garantisce:

- ✓ l'istituzione del Catasto unico regionale degli impianti termici ubicati sul territorio regionale che permette la consultazione dei dati e dei documenti in esso contenuti e la compilazione e l'aggiornamento della documentazione attraverso una procedura di registrazione per ogni operatore abilitato alla installazione e/o alla manutenzione e controllo degli impianti termici;
- ✓ la gestione digitale e dematerializzata del Catasto (CURIT) e del sistema informativo regionale degli attestati di prestazione energetica, denominato SIRAPE che, oltre a soddisfare l'esigenza di una sempre maggiore semplificazione per i cittadini, i professionisti e gli operatori del settore, permettono il costante monitoraggio delle performance del patrimonio edilizio, utile per la pianificazione degli interventi di riqualificazione con un prevedibile impulso alla crescita economica legata anche alle attività edilizie;
- ✓ la omogenea regolamentazione del territorio campano in relazione alle attività di esercizio, controllo, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti per la climatizzazione, sia estiva che invernale;
- ✓ l'implementazione di misure sanzionatorie e di controllo/ispezione in caso di violazione della normativa;
- ✓ forme di sgravio e/o esenzione per i soggetti in regola per più anni consecutivi con gli adempimenti previsti dal provvedimento.

**b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese**

La certificazione energetica degli edifici è uno strumento di trasformazione del mercato immobiliare poichè fornisce ai potenziali acquirenti e locatari un'informazione oggettiva e dettagliata delle prestazioni energetiche e delle relative spese dell'immobile da acquistare o affittare. Essa è propedeutica tanto alla progettazione di nuovi edifici ad elevate prestazioni che alla ristrutturazione complessiva degli edifici portando quindi effetti positivi sul valore di mercato degli immobili riqualificati.

In questi termini, l'introduzione di procedure informative, di semplificazione e di trasparenza degli adempimenti connessi con le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione sulle attività di certificazione energetica degli edifici introdotte con il ddl, si tradurranno in una spinta positiva per il settore, consentendo soprattutto alle PMI di incidere in modo più competitivo sul mercato.

**c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione**

La proposta normativa introduce i seguenti oneri informativi:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il responsabile dell'impianto termico è tenuto a informare l'autorità amministrativa competente delle informazioni relative all'incarico ricevuto, così come previsto dalle Linee Guida Enea in materia, adottate ai sensi del D.Lgs 192/05 e del D.P.R. n. 74/2013;</li> <li>➤ le figure professionali abilitate devono trasmettere al Catasto degli Impianti termici territorialmente competente una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica;</li> <li>➤ al fine di promuovere la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso ciascuna autorità competente, a) il responsabile dell'impianto termico deve comunicare entro 120 giorni all'Autorità competente l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative; b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile devono comunicare all'Autorità competente l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;</li> <li>➤ i responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, sono tenuti a trasmettere all'Autorità competente, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione da rendersi ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, secondo la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale in recepimento dell'allegato 14 delle Linee Guida Enea in materia;</li> <li>➤ i soggetti certificatori sono tenuti ad accreditarsi ai fini dell'abilitazione all'esercizio delle attività di rilascio degli attestati di prestazione energetica esclusivamente in modalità telematica mediante l'apposito applicativo nell'ambito del SIRAPE.</li> </ul> <p>Per quanto concerne i costi amministrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ per l'accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati è previsto, il versamento di un contributo, una tantum, di euro 50,00, da versare all'atto della domanda;</li> <li>➤ per l'inserimento degli attestati di prestazione energetica da parte dei soggetti accreditati è previsto il versamento di un contributo di euro 10,00 per ciascun attestato, da versare all'atto del rilascio o della trasmissione.</li> <li>➤ per i costi di gestione di ciascun Catasto, dei servizi correlati, degli accertamenti e delle ispezioni, i responsabili degli impianti - con equa ripartizione tra gli stessi - sono tenuti al versamento del Contributo Impianti Termici e del Contributo Attività Ispettiva.</li> </ul>
<p><i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i></p>	<p>L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento del mercato, rispetta i principi di libera concorrenza e introduce misure di semplificazione e aggiornamento che favoriscono le imprese del settore.</p>

<p><i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i></p>	<p><b>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio</b></p> <p>Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Regione e le Autorità competenti ovvero i soggetti istituzionali cui sono affidate le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici e di controllo sugli Attestati di Prestazione energetica (ovvero i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e, per i restanti Comuni, la Città Metropolitana di Napoli e le Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno)</p> <p><b>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento</b></p> <p>Sono previste specifiche azioni per garantire trasparenza, pubblicità degli interventi e/o per sensibilizzare i cittadini. In particolare, l'art. 11 del ddl stabilisce che la Regione, anche attraverso le autorità competenti, provvede a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sugli obblighi.</p> <p><b>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio</b></p> <p>Non sono previsti specifici e puntuali adempimenti per monitorare il rispetto degli interventi richiesti.</p> <p><b>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio</b></p> <p>Non sono contemplati specifici meccanismi di revisione dell'articolato.</p>
<p><i>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i></p>	<p>L'intervento normativo è volto a recepire la disciplina europea in materia ed in particolare le ultime novità introdotte con il D.lgs 192/2005, come modificato della Legge 90/2013 in coerenza con la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.</p>